

La Corte di Cassazione chiarisce alcuni aspetti

***D.P.R. n. 227/2011: rapporti con le normative regionali
in materia di acque reflue***

A cura di Mauro Kusturin

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 è stato emanato il *Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.*

La norma in parola ha portato diverse e significative novità in campo ambientale, soprattutto in materia di acque reflue, ed in particolare di acque reflue assimilabili alle domestiche.

Nell'art. 2 difatti, vengono stabiliti i "*Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche*": sulla base di quest'articolo, fermo restando quanto previsto dall'art. 101 e dall'Allegato n. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;

b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

Nell'ottobre 2012, in un mio contributo dottrinale pubblicato su questa testata, mi soffermai ad analizzare questo articolo, traendo le seguenti riflessioni:

- i criteri di assimilabilità sono di tipo misto (quali-quantitativo nel I caso, esclusiva origine nel II caso, provenienza dello scarico con specifico riferimento alla tipologia di attività nel III caso);
- solo il criterio di cui alla let. b) è direttamente assimilabile per provenienze dello scarico;
- il criterio della let. a) stabilisce o meno se uno scarico può essere assimilato o meno previa analisi quali-quantitativa.

Inoltre, allora sottolineavo che degno di attenzione era il punto c), anche alla luce di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo in questione: *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 101, comma 7, lettera e) ... del D.Lgs. 152/2006 ... in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1”*.

Ora ricordando che il surrichiamato art. 101 dispone che sono assimilabili ai reflui domestici, le acque reflue *“e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate nella normativa regionale.”*, nel corso di questi anni di vigenza del D.P.R. 227/2011 è sorto un quesito in merito alla applicabilità o meno dello stesso decreto in presenza di una previgente disciplina regionale.

Esiste una corrente di pensiero, non condivisa dal sottoscritto, che ritiene che il D.P.R. n. 227/2011 sia gerarchicamente superiore alle discipline regionali già presenti al momento dell'entrata in vigore del decreto o, in alcuni casi, lo stesso possa essere applicato in combinazione con queste ultime.

Giova ricordare che

- il DPR n. 227/2011 all'art. 2, comma 1, stabilisce i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche: lo stesso articolo, al comma 2, dispone altresì che *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto 3 aprile 2006, n. 152, **in assenza di disciplina regionale** si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1”*;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- in molte Regioni la predetta disciplina regionale è datata perché in alcuni casi è stata emanata ex D. Lgs. n. 152/1999;
- queste disposizioni locali, se pur anacronistiche e di difficile applicazione, trovano vigenza in quanto disposto dall'art. 170 del D. Lgs. n. 152/2006, che recita, al comma 11, che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"*.

Tutto ciò premesso, dalla lettura combinata delle succitate norme, il sottoscritto, seppur contrario al principio di *"federalismo ambientale"*, ritiene che nell'attuale quadro normativo statale-regionale non si possano applicare i criteri di assimilazione alle acque reflue stabilite dal DPR n. 227/2011, ma debbano essere ancora adottati i dettami fissati dalle varie discipline regionali.

Ad avvalorare questa mia posizione, richiamo quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione – Sez. III con la Sentenza n. 1983/2015 – *Perusini* – che, se da un lato ha come argomento principale l'inquadramento di un particolare tipologia di scarico (acque reflue da piscina), dall'altro è fonte di notevoli spunti proprio sul dubbioso rapporto tra il dpr in parola e le normative regionali.

Ma analizziamo alcuni passaggi rilevanti della succitata sentenza.

La Suprema Corte, prima di analizzare se il DPR n. 227/2011 possa essere applicato o meno, fissa l'attenzione su quanto stabilito dall'art. 101 comma 7 let. e) del D. Lvo n. 152/2006, che ripetiamo, dispone che sono assimilate alle domestiche le acque reflue:

- *aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche;*
- *indicate nella normativa regionale.*

Quindi l'Organo giudicante ritiene che solo se viene rispettato il primo caposaldo, si può passare allo step successivo relativo ai criteri del DPR in questione.

Tuttavia la Corte fa rilevare che *"l'art. 49 comma 4-quater del decreto-legge n. 78 del 2010, aggiunto dalla legge di conversione n. 122 del 2010, che costituisce il fondamento normativo dell'emanazione del richiamato d.P.R. n. 227 del 2011 ... autorizza il governo ad*

adottare regolamenti di delegificazione volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese” in diversi ambiti.

Inoltre nella Sentenza viene ulteriormente precisato che sono “invece del tutto assenti, nella disposizione che autorizza la delegificazione, riferimenti agli ambiti di materia nei quali la semplificazione degli adempimenti amministrativi può trovare spazio, quali la tutela dell'ambiente o, più nello specifico, la tutela delle acque dall'inquinamento. E proprio la mancanza di espressi riferimenti alla materia dell'inquinamento delle acque, concretizzandosi nella mancanza dell'autorizzazione a delegificare tale materia, ha reso necessaria, da parte della disciplina regolamentare, la precisazione che i criteri di assimilazione di cui al comma 1 non derogano a quanto previsto dall'art. 101, comma 7, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006; con la conseguenza che l'applicazione di tali criteri di assimilazione deve intendersi soggetta all'ulteriore condizione che gli scarichi abbiano «caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche». Del resto, il regolamento di delegificazione non avrebbe potuto in nessun caso modificare le definizioni generali contenute nel codice dell'ambiente, perché la base legale della delegificazione era limitata - come visto - alla semplificazione degli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese.”

Sulla base di un siffatto quadro normativo, la stessa Suprema Corte, in pronunce antecedenti la Sentenza “Perusini”, aveva “esclusa in radice” l'applicabilità del D.P.R. n. 227/2011; tra queste degna di menzione (e richiamata nella suddetta Sentenza) è la pronuncia n. 29416 del 3.5.2016, nella quale, oltre a ritrovare quanto già riportato nella Sent. N. 1983/2015, viene espressamente disposto che “L'u.c., art. 2, poi, oltre a ribadire che non viene in alcun modo posto in discussione il dettato del comma 7, art. 101, espressamente afferma ... che i criteri di assimilazione indicati nel decreto (DPR n. 227/2011) si applicano in assenza di disciplina regionale”.

In conclusione quello che emerge dall'attuale quadro giurisprudenziale che, a prescindere dall' applicabilità o meno del DPR n. 227/2011, il regime dell'assimilabilità al domestico è un regime di deroga e di eccezione alla norma, che di regola classificherebbe

determinate acque reflue come “*industriali*”: tale *privilegio*, per essere applicato, ha necessità dei seguenti presupposti giuridici:

1. secondo l’art. 101 comma 7 let. e) del D. Lvo n. 152/2006, le acque reflue, per le quali si chiede l’assimilabilità:

1.1 devono avere *caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche* **(condizione imprescindibile)**;

1.2 devono essere *indicate nella normativa regionale*.

2. in assenza della normativa regionale di cui al precedente punto 1.2, si procede secondo l’art. 2 del D.P.R. n. 227/2011, che dispone che le acque reflue, per le quali si chiede l’assimilabilità:

2.1 devono **sempre avere come condizione imprescindibile** *caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche*;

2.2 devono aver origine dalle PMI;

2.3 devono rispettare i criteri di cui al comma 1 del citato articolo.

Pertanto, concludendo, è indubbio, così come ribadito dal Palazzaccio, che l’applicabilità del D.P.R. n. 227/2011 è tutt’altro che automatica!

Mauro Kusturin

Pubblicato 8 marzo 2015

In calce la motivazione della sentenza in commento

1983/15

83



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Alfredo Teresi

- Presidente -

Sent. n.

2723

Mariapia G. Savino

up 7 ottobre 2014

Vito Di Nicola

R.G. n. 49103/2013

Chiara Graziosi

Alessandro M. Andronio

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da


Perusini Teresa, nata il 3 dicembre 1954

avverso la sentenza del Tribunale di Udine – sezione distaccata di Cividale del Friuli del 2 aprile 2013;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 2 aprile 2013, il Tribunale di Udine - sezione distaccata di Cividale del Friuli ha condannato l'imputata alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale titolare di un agriturismo, effettuava uno scarico di acque reflue industriali in mancanza della prescritta autorizzazione, convogliando le acque reflue provenienti dalla piscina nello scarico delle acque reflue delle cantine, queste ultime acque domestiche (il 14 ottobre 2009).

2. - Con impugnazione qualificata come appello, il difensore dell'imputata sostiene - in primo luogo - che alla data del 14 ottobre 2009 i lavori per la realizzazione della piscina erano quasi ultimati e che la stessa era inutilizzata. Vi era stato anche un collaudo delle pompe e dei macchinari, senza alcuno scarico nella rete fognaria e senza che vi fosse - contrariamente all'ipotesi accusatoria - una presenza di morchia nelle fogne. La sporcizia di alcuni dei pozzetti avrebbe dovuto essere spiegata con le infiltrazioni di acqua piovana. Vi era, inoltre, un impianto di trattamento dei reflui, posto prima del convogliamento dello scarico.

Si contesta, in secondo luogo, l'assimilazione delle acque di scarico provenienti dalle piscine alle acque reflue industriali, sul rilievo che la legge regionale n. 25 del 1996, art. 4, comma 5-ter, prevede che le piscine annesse alle strutture agrituristiche utilizzate esclusivamente dai fruitori di dette strutture sono considerate ad uso privato fino a una superficie di 120 m². E la piscina installata presso l'agriturismo dell'imputata avrebbe una superficie di 98 m² con una profondità di m 1,35. La difesa ricorda anche che, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettere a) ed e) del d.lgs. n. 152 del 2006, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura e quelle aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale. Il d.P.R. n. 227 del 2011 avrebbe poi assimilato alle acque reflue domestiche quelle provenienti dalle piscine, con la sola esclusione delle acque di contro lavaggio dei filtri, non preventivamente trattate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Preliminarmente l'impugnazione - trasmessa a questa Corte dalla Corte d'appello di Trieste con ordinanza del 25 settembre 2013 - deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda.



Il ricorso è infondato.

3.1. – La prima doglianza – relativa ai profili di fatto della responsabilità penale – è inammissibile.

Essa consiste, infatti, in generiche critiche del tutto sganciate dalla motivazione della sentenza impugnata, dalle quali non emergono, neanche in via di semplice prospettazione, vizi rilevabili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Si richiede, in sostanza, una rivalutazione del compendio probatorio in chiave meramente alternativa.

Deve in ogni caso rilevarsi che, con motivazione logica e coerente, il Tribunale ha evidenziato che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa e ribadito con il ricorso per cassazione sulla base di indimostrate asserzioni – dalle testimonianze dei tecnici che hanno proceduto all'accertamento è emerso che la piscina, alla data del 14 ottobre 2009 era pienamente utilizzata, con la presenza di un retino per la pulizia, di un tubo aspirante, di ombrelloni e sdraio a bordo vasca. È emerso altresì che le condotte che portavano i reflui della piscina si congiungevano con quelle che portavano le acque della cantina, in un unico pozzetto di campionamento per poi congiungersi allo scarico esterno. Si è anche verificato che i pozzetti a valle della pompa della piscina erano sporchi, perché vi erano stati cicli di lavaggio dei filtri con scarico in fognatura, e che non vi era stato alcun previo trattamento delle acque. Tale ultimo profilo trovava ulteriore conferma nella successiva installazione di una fossa per il trattamento dei liquami, a seguito della quale l'autorizzazione allo scarico era stata poi concessa.

3.2. – Il secondo motivo di impugnazione – con il quale si contesta l'assimilazione delle acque reflue provenienti dalla piscina dell'agriturismo alle acque reflue industriali – è infondato.

3.2.1. – Al momento del fatto (14 ottobre 2009) la fattispecie in esame era disciplinata all'art. 18, comma 25, della legge della regione Friuli Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13. Tale disposizione richiamava l'art. 28, comma 7, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 1999, precisando che, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni aventi caratteristiche qualitative e quantitative equivalenti alle acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, in quanto derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico, e purché separate dagli altri reflui. Il criterio fissato dall'art. 28 comma 7, lettera e), del d.lgs.

n. 152 del 1999 è stato, poi, sostanzialmente confermato, dopo la sua abrogazione ad opera dell'art. 175 del d.lgs. n. 152 del 2006, dall'art. 74, comma 1, lettera g), di tale ultimo testo normativo.

Il ricordato art. 18, comma 25, della legge regionale n. 13 del 2002 è stato poi sostituito ad opera dell'art. 179, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, e attualmente prevede che, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per quanto non disposto dal successivo comma 26 – che si riferisce attualmente a scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari e di acque utilizzate per scopi geotermici – si applicano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche indicati all'art. 2 del d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227.

È necessario dunque verificare se e in che misura la disciplina contenuta nel d.P.R. n. 227 del 2011 sia più favorevole della disciplina previgente e sia applicabile nel caso di specie.

3.2.2. – Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il criterio distintivo tra insediamenti civili insediamenti produttivi deve essere ricercato in concreto sulla base dell'assimilabilità o meno dei rispettivi scarichi, per quantità e qualità dei reflui, a quelli provenienti da insediamenti abitativi. Tale principio, già espresso più volte nella vigenza della legge n. 319 del 1976, è stato ribadito anche nella vigenza delle successive discipline (*ex plurimis*, sez. 3, 6 dicembre 2011, n. 45341; sez. 3, 13 maggio 2014, n. 24330, la quale contiene una disamina della giurisprudenza sul punto). Deve, dunque, ribadirsi quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la definizione di acque reflue domestiche, contenuta nell'art. 74, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, quali acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, è tale da non ricomprendere (ai sensi del successivo art. 101, comma 7, lettera e) le acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche (*ex plurimis*, sez. 3, 15 dicembre 2010, n. 2313, Rv. 249532; sez. 3, 18 giugno 2009, n. 35137, Rv. 244587). Pertanto, nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche e non sono costituiti da acque meteoriche di dilavamento (*ex multis*, sez. 3, 7 luglio 2011, n. 36982).

3.2.3. – In Friuli Venezia Giulia – come sopra visto – la normativa regionale di riferimento (art. 18, comma 25, della legge n. 13 del 2002, nel testo attualmente vigente) richiama i criteri di assimilazione di cui al d.P.R. n. 227 del 2011.



L'art. 1 di tale ultimo decreto ne individua l'ambito di applicazione, richiedendo la sussistenza di due presupposti: 1) la riconducibilità dello scarico alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e, cioè, alle piccole e medie imprese (PMI); 2) l'attestazione, da parte del titolare dell'impresa, dell'appartenenza alla categoria delle piccole e medie imprese mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, presentata allo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 5 dello stesso d.P.R. n. 227 del 2011.

Sul piano oggettivo, si precisa all'art. 2 che, in assenza di disciplina regionale e fermo restando quanto previsto dall'art. 101, comma 7, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006, trovano applicazione i criteri di assimilazione di cui al precedente comma 1. Tale comma prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 dall'allegato 5 alla parte terza del decreto-legge la tipo numero 152 del 2006, sono assimilate alle acque reflue domestiche: a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'allegato A; b) le acque provenienti da servizi igienici, cucine e mense; c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività indicate nella tabella 2 dell'allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa. Per quanto rileva nel caso in esame, la tabella 2 dell'allegato A al d.P.R. prevede, al n. 19, che sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque delle piscine, con l'esclusione delle acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.

Si tratta di un quadro assai articolato, da cui emerge che la normativa di cui al d.P.R. n. 227 del 2011, seppure in astratto più favorevole rispetto al d.lgs. n. 152 del 2006, non trova applicazione automatica e, dunque, non muta in via generale le categorie delle acque di scarico. La sua applicazione è, infatti, limitata alle imprese che abbiano attestato, con dichiarazione sostitutiva presentata allo sportello unico per le attività produttive, l'appartenenza alla categoria delle PMI. Del resto, l'assoluta prevalenza del profilo procedimentale su quello sostanziale emerge anche dal tenore dell'art. 49 comma 4-*quater* del decreto-legge n. 78 del 2010, aggiunto dalla legge di conversione n. 122 del 2010, che costituisce il fondamento normativo dell'emanazione del richiamato d.P.R. n. 227 del 2011. Tale disposizione autorizza il governo ad adottare regolamenti di delegificazione volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base a: criteri di proporzionalità; semplificazione dei regimi autorizzatori, con l'eliminazione degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli


AR⁵

interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero all'attività esercitata; ampliamento dell'ambito di utilizzo dell'autocertificazione; informatizzazione degli adempimenti e delle procedure; coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni.

Sono invece del tutto assenti, nella disposizione che autorizza la delegificazione, riferimenti agli ambiti di materia nei quali la semplificazione degli adempimenti amministrativi può trovare spazio, quali la tutela dell'ambiente o, più nello specifico, la tutela delle acque dall'inquinamento. E proprio la mancanza di espressi riferimenti alla materia dell'inquinamento delle acque, concretizzandosi nella mancanza dell'autorizzazione a delegificare tale materia, ha reso necessaria, da parte della disciplina regolamentare, la precisazione che i criteri di assimilazione di cui al comma 1 non derogano a quanto previsto dall'art. 101, comma 7, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006; con la conseguenza che l'applicazione di tali criteri di assimilazione deve intendersi soggetta all'ulteriore condizione che gli scarichi abbiano «caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche». Del resto, il regolamento di delegificazione non avrebbe potuto in nessun caso modificare le definizioni generali contenute nel codice dell'ambiente, perché la base legale della delegificazione era limitata – come visto – alla semplificazione degli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese.

A fronte di un siffatto quadro normativo, deve essere confermata la conclusione – già anticipata con le sentenze sez. 3, 7 novembre 2012, n. 2340/2013; sez. 3, 14 novembre 2012, n. 4844/2013; sez. 3, 3 maggio 2013, n. 29416 – secondo cui l'assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque reflue generate da attività produttive trova applicazione solo per le PMI, in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi sopra richiamati, e non vale ad innovare in via generale la sistematica degli artt. 74, comma 1, lettere g) e h), e 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006. In tali pronunce, infatti, l'applicabilità del d.P.R. n. 227 del 2011, è stata esclusa in radice, proprio per la mancanza di deduzioni difensive circa la sussistenza dei necessari presupposti.

In altri termini, deve ribadirsi che non è sufficiente, per escludere la punibilità dell'esercizio di uno scarico industriale in mancanza di autorizzazione, invocare in astratto la riconducibilità delle acque di detto scarico alle categorie di cui alla tabella 2 dell'allegato A del richiamato d.P.R. È infatti onere della difesa prospettare e provare la sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione della disciplina speciale

6

derogatoria, trovando altrimenti applicazione la disciplina generale e, in particolare, i richiamati artt. 74 e 101 del d.lgs. n. 152 del 2006.

3.2.4. – Nel caso in esame – come in quelli decisi con le menzionate sentenze nn. 2340 e 4844 del 2013 – una tale prospettazione manca del tutto, sia con riferimento all'appartenenza dell'impresa esercitata alla categoria delle PMI, sia con riferimento all'attestazione di tale appartenenza con dichiarazione sostitutiva presentata allo sportello unico per le attività produttive, sia con riferimento alle caratteristiche qualitative delle acque.

A tali considerazioni deve aggiungersi che, in ogni caso, le acque di contro lavaggio dei filtri delle piscine non preventivamente trattate – la cui presenza nello scarico è stata ampiamente riscontrata nel caso di specie – sono escluse espressamente anche sul piano oggettivo dall'ambito di applicazione del d.P.R. n. 227 del 2011; con la conseguenza che il reato contestato avrebbe dovuto essere ritenuto comunque sussistente anche in presenza della prova della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso d.P.R.

3.2.5. – Né vale invocare – come fa il ricorrente – l'applicazione del comma 5-ter dell'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 1996 (comma aggiunto dall'art. 4, comma 4, della legge reg. 17 ottobre 2007, n. 25) – il quale prevede che le piscine annesse alle strutture agrituristiche utilizzate esclusivamente dai fruitori di dette strutture sono considerate ad uso privato fino a una superficie di 120 m² – perché la disposizione è inserita nella disciplina regionale dell'agriturismo ed è semplicemente diretta all'individuazione degli edifici e delle costruzioni destinate all'esercizio di tale attività, mentre non ha nulla a che vedere con la tutela dell'ambiente. In altri termini, il riferimento all'«uso privato» delle piscine contenuto in tale disposizione non ha in alcun modo l'effetto di rendere assimilabili agli scarichi domestici gli scarichi delle piscine, trattandosi di una definizione normativa data per altri fini.

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.

Il Consigliere estensore

Alessandro M. Andronio

Il Presidente

Alfredo Teresi

IL CANCELLIERE
Luana Mariani